



Rockhopper Italia SpA

info@rockhopperexploration.it
www.rockhopperexploration.co.uk

Roma, 18 febbraio 2016

Spett.le
**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Via p.e.c. all'indirizzo dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Dirigente generale
Via Molise, 2
00187 – Roma (RM)

Via p.e.c. all'indirizzo dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche
Divisione III – Sezione U.N.M.I.G. Roma
Viale Boston, 25
00144 – Roma (RM)

Via p.e.c. all'indirizzo dgsunmig.div03@pec.mise.gov.it

Ns. rif.: RkhIta/52.2016

OGGETTO: Istanza di proroga del decorso temporale del con D.M. n. 172 del 7 agosto 2015 (Decreto VIA-AIA) del MATTM, di concerto con il MIBAC, di compatibilità ambientale del Progetto di cui all'istanza per il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominata "d 30 B.C.-MD" a favore di Rockhopper Italia S.p.A.

Sede Legale e Uffici:
Via Cornelia, 498
00166 Roma

Base Operativa e Ufficio Ortona:
C.da Cucullo, sn
66026 Ortona (CH)

Tel. +39 06 62290270
Fax +39 06 62207256

C. F. e P.IVA 08344911006
CCIAA RM-1088326



Premesso che

- la scrivente Rockhopper Italia S.p.A., già Medoilgas Italia S.p.A. (“**Rockhopper**” o la “**Società**”) è attualmente titolare (con una quota del 100%) del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare contraddistinto dalla sigla “B.R269.GC”, ricadente nel mare Adriatico, zona marina B, prospiciente la costa abruzzese, per un’area di superficie pari a 271,25 Km.² (il “**Permesso**”);
- in data 17 dicembre 2008 Medoilgas ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (“**MiSE**”), ai sensi dell’art. 9, legge n. 9/1991, l’istanza per il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominata “d 30 B.C-.MD”, avente ad oggetto un’area (ricompresa nella superficie interessata dal suddetto Permesso) di superficie pari a 144,5 Km² (il “**Progetto**”);
- in data 23 giugno 2009 la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (“**CIRM**”) presso il MiSE ha espresso parere tecnico favorevole al conferimento della concessione di coltivazione e, con nota del 20 luglio 2009 (prot. n. 0084599), ne ha dato comunicazione alla Società, invitando quest’ultima ad avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale (la “**VIA**”) davanti al codesto Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare (il “**Ministero**” o il “**MATTM**”);
- in data 3 dicembre 2009 la Società ha depositato l’istanza volta alla pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto (prot. n. ex DSA-2009-34243), ai sensi dell’art. 23, comma 1 del Codice dell’Ambiente, allegando tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge;
- l’istanza veniva successivamente integrata in data 9 marzo 2010 (prot. n. DVA-2010-07172 del 15/03/2010) e 17 giugno 2010 (prot. n. DVA-2010-15646 del 18/06/2010);
- con D.M. n. 172 del 7 agosto 2015 (“**Decreto VIA-AIA**”) il MATTM, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (“**MIBAC**”), ha decretato la compatibilità ambientale del Progetto, rilasciando altresì l’Autorizzazione Integrata Ambientale (“**AIA**”), prevedendo una serie di prescrizioni a determinate scadenze temporali, la prima delle quali scadrebbe il 6 febbraio 2016;
- il MiSE, dopo aver riavviato il procedimento principale per il rilascio della concessione di coltivazione, con nota ricevuta dalla Società il 23 settembre 2015, ha indetto una conferenza dei servizi per il 14 ottobre 2015, senza che, peraltro, ad avviso della Società ne sussistesse la necessità;
- con nota del MiSE del 16 ottobre 2015, la conferenza dei servizi è stata rinviata al 9 novembre 2015;
- poiché la fase istruttoria era ormai conclusa, essendo peraltro ampiamente decorso il termine per provvedere senza che il MiSE avesse rilasciato la concessione di coltivazione, la Società si è vista costretta, in data 27 novembre 2015, a inviare a quest’ultimo una richiesta a concludere quanto prima il procedimento ovvero, in mancanza, a sospendere il decorso temporale del Permesso, che sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2015, anche al fine di permetterle di provvedere alla manutenzione ed alla sicurezza del pozzo Ombrina Mare 2 dir e della piattaforma temporanea esistente installata a supporto della testa pozzo, nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio della concessione di coltivazione;

- a nulla valeva la successiva diffida che la Società inviava in data 14 dicembre 2015;
- con D.M. del 22 dicembre 2015 il MiSE ha sospeso il decorso temporale del Permesso fino al 31 dicembre 2016, anche considerata la citata ordinanza n. 58/2008 della Capitaneria di Porto di Ortona, che impone alla Società, ogni 20 giorni, di controllare la struttura del pozzo “Ombrina Mare 2 dir”;
- il 30 dicembre 2015, la Società si è vista costretta a promuovere ricorso al TAR Lazio – Roma – (R.G: n. 15922/2015) avverso il silenzio-inadempimento del MiSE, onde ottenere il completamento del procedimento con il rilascio del Decreto di conferimento della concessione di coltivazione;
- il 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge n. 221/2015 (legge di stabilità 2016) che, all’art. 1, comma 239, ha introdotto una nuova modifica del regime transitorio del divieto di svolgimento delle attività di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi in mare prevedendo, all’art. 6, comma 17, del Codice dell’Ambiente che “[i] titoli abilitativi già rilasciati [alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, ossia al 1° gennaio 2016] sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale”;
- con nota del 29 gennaio 2016, il MiSE, alla luce della nuova formulazione dell’art. 6, comma 17 del Codice dell’Ambiente, come modificato dall’art. 1, comma 239, legge n. 208/2015, rilevato che, a seguito di “*approfondimenti tecnici e cartografici, svolti dalla Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – UMIG di questo Ministero, (...) l’area oggetto dell’istanza (...) risulta totalmente interferente con le aree oggetto di divieto previste dalla citata normativa ambientale*”, ha comunicato alla Società il rigetto dell’istanza di rilascio della concessione di coltivazione.

Considerato che

- Rockhopper ritiene che il provvedimento del MiSE del 29 gennaio 2016 con cui è stata rigettata l’istanza per il rilascio della concessione di coltivazione, sia affetto da diversi profili di illegittimità e, in particolare, che la disposizione di cui all’art. 6, comma 17 del Codice dell’Ambiente, secondo la nuova formulazione a seguito della modifica apportata da ultimo dall’art. 1, comma 239, legge n. 208/2015, non sia ostativa al rilascio della concessione di coltivazione, e si accinge a promuovere ricorso per il relativo annullamento davanti al giudice amministrativo;
- nelle more dell’instaurando giudizio e fin tanto che il suddetto provvedimento di diniego non sia diventato inoppugnabile, la Società, in caso di annullamento dello stesso da parte del giudice amministrativo, può ancora aspirare ad ottenere il rilascio della concessione di coltivazione;
- onde preservare la concreta possibilità che, a seguito dell’eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di diniego *de quo*, la Società possa ottenere il rilascio della concessione di coltivazione, beneficiando del quadro di diritti e obblighi ad oggi disegnato dal Decreto VIA-AIA, anche alla luce delle prescrizioni ivi contenute, secondo le scadenze temporali prefissate, Rockhopper ha ritenuto opportuno che codesto Ministero, in via cautelativa, disponesse la



sospensione del decorso temporale del Decreto VIA-AIA, a far data dal 5 febbraio 2016 e fino all'eventuale intervenuta inoppugnabilità, atteso che dalla sospensione di tale provvedimento non sarebbe derivato alcun pregiudizio per nessuno degli interessi in gioco;

- con nota di codesto Ministero del 15 febbraio 2016 (DVA, Registro Ufficiale.U.0003788) l'istanza di sospensione della Società è stata respinta “ non rientrando la stessa tra le fattispecie previste dalla normativa in materia di VIA con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006”;
- ai sensi 26, comma 6 del Codice dell'Ambiente il titolare del progetto rispetto al quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale può essere prorogato e si ritiene che, allo stato attuale, la proroga sia una misura quanto mai necessaria e idonea preservare la concreta possibilità che, a seguito dell'eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di diniego della concessione di coltivazione, la Società possa ottenere il rilascio di tale titolo minerario, beneficiando del quadro di diritti e obblighi ad oggi disegnato dal Decreto VIA-AIA, anche alla luce delle prescrizioni ivi contenute e secondo le scadenze temporali prefissate;

Tanto premesso e considerato

Rochopper Italia S.p.A.,

presenta istanza affinché codesto Ministero disponga la proroga del decorso temporale del Decreto VIA-AIA e di tutte le scadenze delle prescrizioni ivi contenute fino all'eventuale intervenuta inoppugnabilità del provvedimento del MiSE del 29 gennaio 2016 con cui è stata rigettata l'istanza della Società per il rilascio della concessione di coltivazione “d 30 B.C.-MD”.

Distinti saluti.

Rockhopper Italia S.p.A.

Dott. Sergio Morandi

L'Amministratore Delegato